

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 46

(Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.